

Tribunale | Catania | Civile | Sentenza | 27 febbraio 2018 | n. 922

GIURISPRUDENZA

Data udienza 26 febbraio 2018

Integrale

Riscossione mediante ruolo - Procedura - Attivazione - Credito sorto in rapporto privatistico - Ammissibilità - Titolo necessariamente esecutivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

La Dott.ssa Gaia Di Bella, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11319/2012 promossa da:

(...), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LU.IN. e VA.AL.

OPPONENTE

contro

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONE E TRASPORTI in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

OPPOSTA

E contro

(...) SPA in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Al.Fu.

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del novembre 2012, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. (...) e relativa iscrizione a ruolo, deducendo che in relazione all'impugnato provvedimento era pendente controversia inerente l'accertamento della pretesa creditoria dell'Ente Regionale iscritta al RG n. 3647/2010; richiamando le argomentazioni di cui al relativo atto di citazione - con il quale si era opposta al provvedimento di revoca del contributo in conto capitale per la realizzazione della struttura di affittacamere a 3 stelle - eccepeva l'illegittimità della cartella esattoriale opposta, emessa nella pendenza di un giudizio di accertamento della relativa pretesa con conseguente ed eventuale duplicazione di titoli esecutivi; eccependo poi la carenza di motivazione della cartella opposta e la tardività della notifica, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della cartella opposta con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva l'Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti, deducendo che l'obbligo di restituire la quota di contributo già erogato, si fondava sul provvedimento di revoca DDG n. 1504/S3/TUR del 19.9.2008 con cui era stato concesso all'attrice il contributo in conto capitale di Euro 177.560,00; rilevando che il provvedimento di revoca non era mai stato sospeso nel giudizio, allegava la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale; eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni inerenti i difetti formali della cartella, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva (...) spa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa creditoria e deducendo per il resto la regolarità formale e del procedimento di notifica della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese e compensi.

La controversia istruita documentalmente, all'udienza del 25.10.2017 veniva assunta in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.

Parte attrice, propone sostanzialmente opposizione sia ex artt. 615 e 617 c.p.c., censurando la cartella esattoriale sia sotto il profilo dell'an della pretesa creditoria sia sotto il profilo della tardività della notifica e del difetto di motivazione; tali ultime due censure attengono ad aspetti meramente formali della cartella opposta e configurano, pertanto, un'azione di opposizione agli atti esecutivi che andava proposta, a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di giorni 20 dalla ricezione delle cartelle secondo il testo applicabile, ratione temporis, dell'art. 617 c.p.c.

La decadenza scaturente dall'inosservanza del termine prescritto dall'art. 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio né sul punto sono riscontrabili diverse interpretazioni anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione "nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale" (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25757; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489).

Ne deriva che poiché nel caso di specie l'opposizione, è stata proposta oltre il termine di giorni 20 dalla ricezione della cartella (che è stata notificata il 11.9.2012), la stessa deve essere dichiarata inammissibile nei confronti di (...) spa.

Con riguardo al merito della pretesa creditoria, va rilevato che nelle more del giudizio, con sentenza n. 2497/2015 emessa dal Tribunale di Catania è stata ritenuta la legittimità della revoca del contributo di Euro 177.560,00 ed accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'Assessorato, con condanna della (...) al pagamento di Euro 88.780,00; la sentenza è stata confermata dalla locale Corte di Appello, che con pronuncia n. 954/2017 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla (...); nessun dubbio, pertanto, in relazione all'esistenza ed alla quantificazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale opposta.

E tuttavia è fondata, invece, la tesi attorea in merito all'inapplicabilità della procedura di riscossione mediante ruolo in relazione al credito derivante dal Decreto n. 1657/S3/Tur del 10.11.2009 con cui è stato revocato il contributo concesso.

Com'è noto, infatti, nella più generale materia dei contributi e delle sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre la (...) deve limitarsi a verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza poter effettuare alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione; le controversie inerenti la revoca dei contributi concessi e le relative pretese restitutorie, sono poi devolute alla Giurisprudenza amministrativa laddove vi sia un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione e venuti meno in tutto o in parte nel prosieguo (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 29529/2008, n. 6599/2009), mentre appartengono a quella ordinaria, se la revoca sia stata determinata da un allegato e/o accertato inadempimento alle condizioni statuite in sede di erogazione ovvero dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato o, ancora, dal sopravvenuto contrasto del contributo rispetto a precetti adottati dalle autorità dell'Unione Europea.

Nel caso di specie, in cui il provvedimento di revoca è stato adottato a seguito della contestazione di inadempimenti alla beneficiaria, si che la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario; tale questione, che attiene alla natura del credito preteso dall'Amministrazione e diventa il discrimen per l'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente, consente anche di configurare le corrette modalità di riscossione del detto credito, che non rientrando nell'ambito di un rapporto di natura pubblicistica ma privatistica, presuppongono la necessità di un titolo esecutivo prima della possibilità di procedere con l'iscrizione a ruolo; ciò è tanto vero che ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 46 del 1999 le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, con ciò ammettendo pacificamente che anche laddove il credito della PA sia sorto nell'ambito di un rapporto avente natura privatistica, sia ammissibile la procedura di riscossione mediante ruolo. E tuttavia l'Amministrazione può avvalersi di tale procedura laddove il titolo abbia efficacia esecutiva, circostanza che nel caso di specie non risulta di sembra essersi concretizzata; e d'altra parte la stessa Amministrazione, nonostante la cessione del credito all'Ente della riscossione, ha di poi svolto domanda riconvenzionale nel giudizio promosso dalla (...) per l'accertamento negativo della pretesa creditoria dell'Amministrazione; con la sentenza n. 2497/2015, l'Amministrazione convenuta ha infatti ottenuto il titolo esecutivo per recuperare il proprio credito.

La cartella esattoriale opposta, pertanto, va annullata.

Tenuto conto, tuttavia, della natura della decisione e dell'accertamento del credito dell'Amministrazione - come risultante dai precedenti richiamati - appare equo compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi;
- Accoglie l'opposizione all'esecuzione ed annulla la cartella esattoriale opposta;
- Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Catania il 26 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2018.

Massima redazionale

Riscossione mediante ruolo - Procedura - Attivazione - Credito sorto in rapporto privatistico - Ammissibilità - Titolo necessariamente esecutivo

L'Amministrazione può ricorrere alla procedura di riscossione mediante ruolo anche nell'ipotesi in cui il credito per il quale procede sia sorto nell'ambito di un rapporto avente natura privatistica. L'attivazione di tale procedura presuppone, tuttavia, che il titolo abbia efficacia esecutiva, di talché in mancanza (come nella specie) la cartella opposta va annullata.
